



# **COMUNE DI SARCEDO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con Legge n.214/2011  
e successive modifiche e integrazioni

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 07.10.2013*

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusioni
- Art. 9. Superficie degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo giornaliero
- Art. 19. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21. Agevolazioni utenze domestiche
- Art. 22. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25 Deposito cauzionale

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 26. Presupposto della maggiorazione
- Art. 27. Aliquote.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Riscossione
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 34. Somme di modesto ammontare
- Art. 35. Contenzioso

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 36. Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

### **Allegati**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Sarcedo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché dalla legislazione e normativa in materia.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

### Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato A** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti assimilati di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore alla quantità massima conferibile con i contenitori in dotazione.

Rifiuto	Contenitore	Frequenza	Quantità massima
secco	Bidoncino 120 l	52 volte all'anno	6.240 litri

Umido	Bidoncino 240 l	52 volte all'anno	12.480 litri
Multimateriale	1 sacco 80 litri	26 volte all'anno	2.080 litri
Vetro	Bidoncino 120 l	26 volte all'anno	3.120 litri
Carta e cartone	1 pacco	26 volte all'anno	

Qualora la produzione di rifiuti ecceda i limiti quantitativi fissati, il produttore dovrà provvedere autonomamente alla gestione di tali i rifiuti al pari dei rifiuti speciali.

3. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

4. Le utenze non domestiche non possono accedere all'ecocentro comunale per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili, fermi restando i criteri di assimilazione sopra riportati.

5. Sono fatti salvi gli obblighi in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico gli imballaggi terziari, mentre i secondari possono essere conferiti solo in raccolta differenziata e nel rispetto dei criteri di assimilazione.

#### **Art. 4. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è valida se accompagnata da atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 6. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta.

### **Art. 7. Locali ed aree soggetti al tributo**

Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c) il vano scala interno alla singola abitazione;
- d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;

e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica

## **Art. 8. Esclusioni**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j) i locali con altezza pari o inferiore a 1,50 metri;
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- l) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici o servizi comunali;
- m) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose;
2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Non sono soggette a tariffa:
- a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
  - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni e i locali per le attività agrituristiche;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
4. La tariffa non è dovuta dove non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti.
5. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 2.
6. Per le utenze non domestiche che producono su un medesimo locale sia rifiuti assimilabili agli urbani che rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommariamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando le seguenti percentuali di abbattimento sul calcolo della superficie imponibile:
- attività commerciale: fino a 500 metri quadrati nessun abbattimento  
da 501 a 800 metri quadrati abbattimento del 50%  
oltre i 800 metri quadrati abbattimento del 80%
- depositi, magazzini e aree scoperte operative: fino a 500 metri quadrati nessun abbattimento  
da 501 a 800 metri quadrati abbattimento del 80%  
oltre gli 800 metri quadrati abbattimento del 90%
7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:



a) comunicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER allegando alla comunicazione, la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **Art. 9. Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Nei casi in cui non si sia in possesso di tale dato e ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella con altezza pari o inferiore minima a m. 1,50;

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50;

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini, negozi e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **Art. 10. Costo di gestione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese come tutte le attività produttive) con modalità di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo prodotto dalle singole utenze.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente .

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 11. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 12. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali di anno in anno stabiliti sulla base della delibera di determinazione delle tariffe.

4. Attraverso l'adozione del sistema di misurazione della produzione di rifiuto secco e la calibrazione della parte variabile della tariffa sulla reale produzione di tale frazione di rifiuto, è

assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Inoltre la previsione di spesa del piano finanziario, che tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, permette la modulazione della tariffa assicurando riduzioni dovute ai risultati della raccolta differenziata.

### **Art. 13. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. L'utenza rimane comunque attiva fino all'effettiva restituzione di contenitori assegnati.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

### **Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito, misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento).

Il Comune di Sarcedo, in sede di approvazione della tariffa, fissa il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza in relazione al numero degli occupanti. Il volume minimo di rifiuto secco residuo non è assegnato per gli immobili a disposizione.

#### **Art. 15. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità, fatte salve le verifiche di ufficio.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e in tutti gli altri casi di unità a disposizione, il numero degli occupanti è fissato in una unità salvo diversa dichiarazione.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio salvo il caso in cui i nuclei familiari abbiano fatto la ripartizione dei locali effettivamente occupati da ogni nucleo

## **Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile il coefficiente Kc relativo alla reale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività svolta, determinato all'interno dei valori minimo e massimo indicati al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a (Nord) integrata dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2012.

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento). Il Comune di Sarcedo, in sede di approvazione della tariffa, fissa comunque il volume minimo di rifiuto secco da addebitare annualmente a ciascuna utenza. Per le utenze non domestiche che richiedono il servizio di raccolta dell'umido, la parte variabile è determinata anche sulla base della quantità di rifiuto umido prodotto e conferito.

3. Le attività non comprese nella classificazione di cui al precedente comma 1 sono associate, per l'applicazione del tributo, alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dai precedenti commi viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche (AT.ECO.) adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività, economica o professionale, è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art. 17. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **Art. 18. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata in base alle componenti fissa attribuita alla categoria di appartenenza o assimilabile, rapportate a giorno e maggiorate del 100% La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il provvedimento di approvazione della tariffa.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento.
5. Gli esercenti il commercio su area pubblica (ambulanti) – ad eccezione dei mercati saltuari (fiere) – sono esclusi dal pagamento della tariffa giornaliera in quanto il servizio di raccolta non è effettuato e gli stessi smaltiscono i rifiuti prodotti dalla propria attività in via autonoma.

## **19. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

## **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

### **Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30% della parte fissa;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione o dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata, in territorio di Sarcedo si applica una riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile limitatamente alla quota annua di secco non recuperabile minima assegnata ad ogni utenza domestica. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. Qualora venga accertato che la pratica del compostaggio non è effettuata o effettuata in maniera difforme dalle presenti disposizioni, saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **Art. 21. Agevolazioni utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) riduzione del 50% dell'ammontare della quota fissa e variabile, su richiesta, per i nuclei familiari i cui componenti siano titolari, di sola pensione sociale o minima erogata dall'INPS oltre all'eventuale casa di abitazione;
  - b) concessione di un bonus di 600 litri (5 svuotamenti) ai nuclei familiari al cui interno risultano convivere bambini di età inferiore ai 3 anni. Il bonus viene attribuito per singolo bambino ed è riferito alla quota annua di secco non recuperabile assegnata ad ogni utenza domestica con decorrenza dal primo giorno del mese solare successivo all'evento. Sono esclusi i nuclei familiari che aderiscono alla campagna proposta dal Comune per l'utilizzo dei pannolini ecologici.
  - c) concessione di un bonus di 1.920 litri (pari a 16 svuotamenti) limitatamente alla quota eccedente la quota annua di secco non recuperabile assegnata ad ogni utenza domestica, con decorrenza dal primo giorno del mese solare successivo alla presentazione della richiesta, ai nuclei familiari al cui interno risultino anagraficamente componenti che per ragioni di salute (incontinenti, dializzati, stomatizzati) su richiesta comprovata a mezzo certificato medico, fanno ordinariamente uso di pannolini o altri presidi sanitari che comportano una maggiore produzione di rifiuto secco non riciclabile.
  - d) concessione di una esenzione dal pagamento dell'umido e di eventuali ulteriori 6240 litri (pari a 52 svuotamenti) limitatamente alla quota eccedente la quota annua di secco non recuperabile assegnata, per le Scuole Materne presenti nel territorio comunale.
  - e) Esenzione dal pagamento della quota annua di secco non recuperabile assegnata ad ogni utenza domestica e esenzione dal pagamento di eventuali ulteriori 960 litri (pari a 8 svuotamenti) relativi alla parte eccedente la quota assegnata, su richiesta, per i nuclei familiari al cui interno risultino anagraficamente componenti in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, da comprovare a mezzo di presentazione di idonea documentazione.
  - f) Per i nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione dell'assistente sociale e verifica delle condizioni reddituali, la Giunta Comunale può prevedere l'assegnazione di un contributo economico straordinario finalizzato alla copertura totale o parziale della Tares.



- g) Le agevolazioni di cui alle lettere c) ed e) non sono cumulabili.
2. Le esenzioni e riduzioni di cui alla lettera a), c), d), ed e) sono riconosciute con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione. Per agevolazione Legge 104 e pensione sociale o minima se i requisiti erano posseduti anche antecedentemente, le esenzioni e agevolazione decorrono dalla data in cui i requisiti sono maturati e comunque non prima del primo gennaio dell'anno di riferimento.
  3. Le riduzioni e agevolazioni, su richiesta, una volta concesse con esclusione del contributo economico straordinario erogato dalla Giunta Comunale, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
  4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

#### **Art. 22. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione prima delle riduzioni e poi delle agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare se risulta da apposita dichiarazione.

#### **Art. 24. Riduzioni per il recupero**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3.La quota variabile della tariffa è decurtata di euro 10 per tonnellata con un massimo di 4 tonnellate all'anno avviate a recupero per i seguenti materiali:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200139	Plastica
200140	Metallo

#### **ART. 25 Deposito cauzionale**

I contribuenti non proprietari dell'immobile oggetto della tassa, sono tenuti al pagamento di un deposito cauzionale da versarsi contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio occupazione.

Utenza domestica: 1 componente	150,00
Utenza domestica: 2 componenti	200,00
Utenza domestica: 3 componenti	250,00
Utenza domestica: 4 componenti	300,00
Utenza domestica: 5 componenti	350,00
Utenza domestica: 6 e più componenti	350,00
UTENZA NON DOMESTICA	150,00

Tale deposito sarà restituito alla fine dell'occupazione o comunque entro tre anni dal versamento senza corresponsione di interessi, previa verifica del regolare versamento del tributo; in caso contrario sarà trattenuto dall'Ente a copertura di quando dovuto e rimborsata l'eventuale differenza.

## **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Art. 26. Presupposto della maggiorazione**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Sarcedo.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 27. Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

## **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 28. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa utilizzando gli appositi moduli a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia e del proprietario dell'alloggio ove non coincidente;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante, il numero dei soggetti occupanti l'utenza e del proprietario dell'alloggio;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice AT.ECO. dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

### **Art. 30. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 31. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### **Art. 32. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,25 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 33. Rimborsi**

Nel caso di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato l'Ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso.

### **Art. 34. Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

### **Art. 35. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

## **TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 36. Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili - pelle;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- rifiuti di metalli ferrosi;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



## **ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banche di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banche di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club